

OSPEDALE S. ANTONIO R.S.A.

Via Valgrana n. 8
12023 – CARAGLIO (CN)
Codice Fiscale e Partita IVA
00399880046

☎ Tel. 0171/619555

Fax 0171/618538

E-Mail: ospedale.caraglio@libero.it

S T A T U T O

(approvato con delibera C. Comm.le n. del)

Preambolo

L'Ospedale "S. Antonio" di Caraglio sito in Via Valgrana n. 8 a Caraglio si trova al fondo della Valle grana a 12 Km. Da Cuneo ed è concentrico delle località viciniori quali Vignolo, Cervasca e Bernezzo.

Ha le sue origini all'inizio del 1800 quando l'Abate Cometti lascia l'intera eredità alla Congregazione di Carità già esistente a Caraglio dal 1721 per la rinascita dell'antico Ospedale a favore e beneficio dei poveri. Nella prima metà del 1900 venne riconosciuto come ospedale a tutti gli effetti e inserito nel sistema sanitario pubblico. Con la riforma avvenuta negli anni 1980 perde la natura sanitaria e viene riconvertito in una struttura socio-assistenziale finalizzata a dare alloggio e cura alle persone anziane e non autosufficienti.

Il presente Statuto viene predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione per adeguarlo all'attuale, mutata e complessa realtà nel campo socio-assistenziale e per allinearlo alle nuove disposizioni normative, fermo restando la volontà del Consiglio di amministrazione di mantenere, secondo il comune sentire e la sensibilità del tempo attuale, lo spirito e le idealità che ne originarono la fondazione.

CAPO I

Origine, finalità e mezzi

Art. 1.

L'Ospedale "S. Antonio" di Caraglio, ha le sue origini all'inizio del 1800 quando l'Abate Cometti lascia l'intera eredità alla Congregazione di Carità, già esistente a Caraglio dal 1721, per la rinascita dell'antico Ospedale a favore e beneficio dei poveri. L'Ospedale, nominato "S. Antonio" oltre a provvedere al ricovero ed alla cura degli infermi poveri, va costantemente in soccorso dei bisognosi concittadini.

Nel 1832 S.M. Carlo Alberto, nomina una Commissione straordinaria con l'incarico di esaminare lo stato e le condizioni di tutti i Pii Istituti esistenti allora in Caraglio. Si vede la necessità di riunire la Congregazione di Carità all'Ospedale compilando un progetto di regolamento delle due Opere Pie riunite, firmato da S.M. Carlo Alberto nel 1833.

L'Ospedale "S. Antonio" si dimostra indispensabile quando nel 1835, dopo soli due anni di vita, scoppia l'epidemia del colera in Caraglio. Muore di colera anche il Sig. Stefano Ottavio Arnaud, membro della Congregazione che, nel 1827 lascia alla Congregazione di Carità ed Ospedale di Caraglio tutti i suoi averi. Per sua volontà viene costruito un nuovo fabbricato più ampio e capace di

ospitare venti letti a lato del preesistente Ospedale. La nuova Struttura viene aperta nel febbraio 1845.

L'Istituzione continua come vero e proprio Ospedale fino verso agli anni 1970/1980. E' fornita di camera operatoria, reparto di medicina generale, radiologia, pronto soccorso e maternità. In seguito, causa la vicinanza di Strutture più moderne in centri più importanti che possono garantire cure più adeguate (Ospedale di Cuneo, Fossano ecc..) diventa ricovero per lungo degenti (convenzione con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo per malati di mente tranquilli ex ospiti dell'Ospedale Neuro Psichiatrico di Racconigi) e in seguito, con convenzioni con l'ASL della zona, per ospiti non autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti, trasformandosi definitivamente in R.S.A con riconoscimento Regionale per 40 p.l. RSA e 10 p.l. RA;

Il fabbricato è stato interamente ristrutturato e ampliato degli anni 1996 - 2000, grazie anche al contributo della Regione e della Banca di Credito Cooperativo di Caraglio.

L'Ente ha la propria sede legale e amministrativa nell'immobile in proprietà con il comune in Via Valgrana n. 8 a Caraglio.

Art. 2.

Scopi dell'Ente sono quelli di organizzare e gestire, in proprio o in collaborazione o per conto di altri soggetti pubblici o privati, strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie per la residenza e degenza di persone anziane, sia non autosufficienti sia autosufficienti, in tutto o in parte e disabili adulti.

I servizi offerti sono di natura alberghiera, socio-assistenziale, socio-sanitaria, riabilitativa, e comprendono altresì servizi di tipo culturale, ricreativo e di aggregazione sociale.

L'Ente potrà, inoltre, svolgere altri servizi a valenza sociale ed assistenziale, compatibilmente con il carattere, la struttura e la propria organizzazione.

Le strutture o i servizi organizzati e gestiti potranno articolarsi in tipologie e unità organizzative diverse quali Reparti RSA - RAF e RA e ogni e qualsiasi altro tipo organizzativo previsto da norme di legge in materia o da esigenze istituzionali.

L'accesso alla struttura e ai servizi propri è disposto dall'Ente su richiesta degli interessati, secondo le modalità che saranno definite in apposito Regolamento.

I posti nella struttura di proprietà dell'Ente, non convenzionati con i competenti Servizi pubblici, saranno prioritariamente riservati ai cittadini residenti da almeno dieci anni nel Comune di Caraglio e, per gli atti di liberalità effettuati nei confronti di questo Ente, un massimo di due posti ai soci della BCC di Caraglio, stabilendo che nella lista d'attesa avranno precedenza prima i residenti di Caraglio da oltre 10 anni e poi i Soci della BCC.

I servizi di assistenza al domicilio, organizzati e gestiti in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, comprendono il recapito pasti.

Art. 3.

L'Ente dispone di un patrimonio costituito dal:

- patrimonio indisponibile consistente nell'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale in comproprietà al 50% con il Comune di Caraglio, ubicato in Caraglio, Via Valgrana n. 8;

L'Ente persegue le proprie finalità e provvede alle proprie necessità economiche-finanziarie mediante il proprio patrimonio, le rendite del patrimonio, i ricavi e rimborsi spese derivanti dalla propria attività e dai servizi gestiti e con ogni altro provento, non specificamente destinato ad aumentare il patrimonio, legalmente ottenuto (lasciti, elargizioni, donazioni, finanziamenti, contributi statali o regionali o di altri e diversi enti pubblici o privati).

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Ente può stipulare accordi o convenzioni o rapporti di partnership con Istituzioni e Amministrazioni pubbliche e private. Può inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari e finanziarie necessarie o utili per il conseguimento dei propri scopi istituzionali secondo le modalità previste e consentite dalla legge. La misura delle rette per la fruizione della struttura o dei servizi sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre l'Ente coopera con le altre I.P.A.B., la rete degli Enti Locali (Province, Comuni, Comunità Montane), il soggetto gestore (ex art. 8 della legge regionale 8 gennaio 2004, n°1) dei servizi sociali dell'ambito territoriale in cui ha sede legale l'Ente, gli altri soggetti gestori piemontesi, l'Azienda Sanitaria Locale dell'ambito territoriale in cui ha sede legale l'Ente, le altre Aziende Sanitarie Locali piemontesi, la Regione Piemonte, altri soggetti pubblici e privati, al fine di realizzare un efficiente sistema integrato di interventi e servizi sociali, nell'ambito dei principi proposti dalla normativa di riferimento.

CAPO II

Norme generali

Art. 4.

Le norme relative all'ammissione, alla permanenza ed alle dimissioni nella struttura dell'Ente delle persone ospiti o le norme per l'ammissione e l'erogazione dei servizi gestiti dall'Ente, nonché le regole attinenti alla vita comunitaria sono stabilite nel Regolamento.

Art. 5.

Le persone sono ospitate nella struttura dell'Ente nelle diverse tipologie residenziali, dispongono di appositi ambienti per attività comuni e di familiarizzazione e sono assistite da personale con specifica professionalità.

Art. 6.

L'Ente riconosce la funzione sociale del volontariato e ne favorisce l'apporto ed il coordinato utilizzo nell'interesse dei propri utenti.

Art. 7.

Sono organi dell'Ente il Collegio Commissariale, il Presidente, Il Vice Presidente.

CAPO III

Il Collegio Commissariale

Art. 8.

Il Collegio Commissariale viene nominato dal Comune di Caraglio con le modalità previste dall'Art. 52 della Legge Regionale n. 62 del 13.04.1995, ed è composto di cinque Membri, compreso il Presidente, di cui uno espresso dalla minoranza presente in Consiglio Comunale, più un membro di diritto (Parroco di Caraglio) e dura in carica cinque anni e/o comunque quanto l'Amministrazione Comunale che lo ha nominato.

Il Collegio Commissariale, nella seduta di insediamento - convocata dal Presidente uscente entro 30 giorni dalla data di partecipazione della nomina fatta ai nuovi membri - nomina il Presidente, scegliendolo fra i propri componenti.

Successivamente procede alla nomina del Vice-Presidente

I componenti nominati in surrogazione durano in carica quanto sarebbero normalmente rimasti i componenti surrogati.

Tutti i componenti del Collegio Commissariale possono essere rieleggibili per non più di due mandati. Ciascun componente scaduto resterà in carica fino a che il successore sia insediato entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

I componenti del Collegio Commissariale non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, oppure l'abbiano il coniuge, i parenti propri o del coniuge e affini fino al 2° grado.

Gli Amministratori svolgono le funzioni gratuitamente e non percepiscono compensi o assegni comunque denominati salvo diversa, specifica ed espressa previsione di legge in materia.

In ogni caso gli amministratori hanno diritto a richiedere il rimborso delle spese sostenute e documentate in caso di trasferte o missioni compiute nell'esclusivo interesse dell'Ente al di fuori dell'ambito comunale ove ha sede legale l'Ente stesso. Le trasferte e le missioni devono preventivamente essere autorizzate dal Presidente o dal Vice-Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Art. 9.

Le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti il Collegio Commissariale sono quelle previste dalle vigenti norme di legge.

La decadenza dalla carica di amministratore avviene:

- a) per accertata ineleggibilità o sopravvenuta incompatibilità;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Collegio Commissariale.

La causa di decadenza deve essere contestata per iscritto da parte del Presidente o, qualora riguardi il Presidente, dal Vice Presidente dell'Ente.

L'amministratore cui è rivolta la contestazione ha facoltà di produrre, esclusivamente per iscritto, le proprie controdeduzioni entro venti giorni dall'avvenuto ricevimento della contestazione.

Entro i successivi venti giorni il Collegio Commissariale si pronuncia, con propria deliberazione, sulla decadenza. Qualora sia pronunciata la decadenza, la deliberazione dovrà immediatamente essere trasmessa all'Ente che ha nominato l'amministratore dichiarato decaduto affinché provveda alla surroga dello stesso.

La revoca degli amministratori dell'IPAB da parte dell'Ente nominatario può essere ammissibile solo nei casi di sopravvenuta incompatibilità o incapacità ad esercitare la rappresentanza dell'intera comunità di cui i soggetti nominati sono esponenti. Il provvedimento di revoca va immediatamente trasmesso all'IPAB che ne prenderà atto con propria deliberazione.

Art. 10.

Le adunanze del Collegio Commissariale sono ordinarie e straordinarie.

Le riunioni ordinarie si riferiscono all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e devono avvenire rispettivamente entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre dello stesso anno. Tuttavia all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, l'esercizio si protrae fino alle fine di febbraio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio è definitivamente chiuso.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti il Collegio Commissariale.

Il Collegio Commissariale è convocato dal Presidente e la convocazione avviene al domicilio indicato da ogni componente:

- con lettera raccomandata o con ogni forma di comunicazione ritenuta idonea, compresa la posta elettronica ed il telefax, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, inviata almeno cinque giorni prima della riunione;
- nei casi d'urgenza con telegramma spedito almeno due giorni prima della riunione o, comunque, con ogni forma di comunicazione ritenuta idonea, compresa la posta elettronica ed il telefax.

Art. 11.

Al Collegio Commissariale spettano il potere-dovere di governo dell'Ente e le relative funzioni strategiche, programmatiche, decisionali, gestionali e di sorveglianza, nonché azioni di impulso, sviluppo e innovazione. Il Collegio Commissariale può affidare ai membri del Collegio, singolarmente o a gruppi, deleghe o incarichi per problematiche specifiche o particolari settori di attività. Tali funzioni sono esercitate nei modi e termini indicati di volta in volta nell'atto di affidamento.

Il Collegio Commissariale in particolare:

- nomina, scegliendolo al proprio interno, il presidente ed il vice presidente;
- approva i bilanci di previsione e relative variazioni ai sensi di legge;
- delibera il conto consuntivo (finanziario, economico, patrimoniale) e la relativa relazione accompagnatoria;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, elargizioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili, con l'avvertenza che le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno quattro componenti il Collegio Commissariale;
- dispone il più sicuro e conveniente impegno del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- definisce le priorità, approva piani e programmi dell'Ente ed emana le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

- verifica la rispondenza dei risultati e della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
- approva i Regolamenti e le relative modifiche;
- Nomina i Responsabili dei Servizi;
- Affida ai Responsabili dei Servizi gli obiettivi e le risorse di bilancio necessarie;
- definisce gli obiettivi generali di qualità dei servizi;
- determina le tariffe e i rimborsi per i servizi espletati dall'Ente;
- individua strumenti e metodologie dei controlli interni;
- approva lo Statuto e le sue modificazioni con il voto favorevole di almeno quattro componenti;
- nomina il Segretario - Direttore e ne stabilisce il trattamento giuridico-economico secondo quanto previsto dalle norme contrattuali in materia;
- provvede all'affidamento del servizio di tesoreria;
- delibera le eventuali convenzioni e contratti da stipularsi con altri soggetti pubblici e/o privati;
- delibera la contrazione di mutui e l'apposizione di ipoteche e vincoli patrimoniali;
- delibera le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- delibera la partecipazione dell'Ente a società di capitali.
- Trasformazione, ristrutturazioni dell'Ente;
- Gli oggetti che per il loro peculiare rilievo richiedono un atto amministrativo assunto dall'organo collegiale;.

Art. 12.

Il Collegio Commissariale può deliberare con la presenza di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti tranne i casi in cui il presente Statuto richieda maggioranze qualificate. La votazione avviene in forma palese, salvo i casi in cui la votazione segreta sia prevista dalla vigente normativa e comunque ogni qual volta la decisione da assumere comporti valutazioni o scelte di persone.

In caso di parità di voti la proposta s'intende respinta.

Gli atti deliberativi sono firmati da tutti gli amministratori che sono intervenuti alla seduta nonché dal verbalizzante.

Le proposte di atto deliberativo indicate nell'ordine del giorno, redatte dal Segretario-direttore o dai funzionari preposti, debbono, a pena di nullità, riportare il parere di regolarità tecnica, contabile ed amministrativa nonché, quando prevista, l'attestazione di copertura finanziaria, con la relativa data e sottoscrizione. Le proposte di atto deliberativo sono altresì sottoscritte dal Segretario-direttore o dal Responsabile e debbono essere depositate, per la preventiva visione da

parte degli amministratori, presso l'ufficio del Segretario-direttore almeno ventiquattro ore prima della seduta del Collegio Commissariale.

Gli argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati qualora vi consentano tutti i componenti del Collegio.

Il regolamento per il funzionamento del Collegio integra le norme contenute nel presente capo.

Art. 13.

Le deliberazioni del Collegio Commissariale, salvo quelle relative agli atti fondamentali, possono essere dichiarate immediatamente esecutive.

Tutte le deliberazioni del Collegio Commissariale sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Caraglio per quindici giorni consecutivi.

CAPO IV

Il Presidente del consiglio di amministrazione

Art. 14.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'Ente e cura i rapporti con gli altri Enti ed Autorità;
- convoca e presiede il Collegio Commissariale e vigila sulla corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dal medesimo;
- sovrintende al buon andamento dell'Amministrazione e adotta i provvedimenti che non siano demandati al Collegio Commissariale dallo Statuto, dal Regolamento o dalle Leggi;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Collegio Commissariale;
- irroga le sanzioni disciplinari di sua competenza;
- rappresenta l'Ente in ogni sede di giudizio e difesa e nell'interesse di tutti gli atti dall'Ente stesso emessi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente ed in subordine dal consigliere più anziano di età.

CAPO V

Il Segretario-direttore

Art. 15.

Il Collegio Commissariale nomina il Segretario-direttore scegliendolo tra soggetti idonei, sia dipendenti sia non dipendenti, definendone la natura giuridica del rapporto, la durata dello stesso ed il trattamento economico e normativo.

Art. 16.

Il Segretario-direttore coadiuva il Presidente e il Collegio Commissariale nel governo dell'Ente. Gli vengono delegate le funzioni di gestione esecutiva, coordinamento e organizzazione per l'attuazione delle finalità istituzionali, e la realizzazione dei programmi, progetti e obiettivi stabiliti dal Collegio Commissariale.

Al Segretario-direttore sono affidate le funzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa oltre a ricoprire gli incarichi di "responsabile" del trattamento dei dati, ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni, di "datore di lavoro" in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sui posti di lavoro. Svolge i compiti di "verbalizzante" delle sedute del C. Comm.le., di responsabile del personale ed esprime altresì i pareri previsti per legge sugli atti deliberativi. Deve, nei propri atti di gestione, ispirarsi e attenersi ai principi di massima efficacia, efficienza ed economicità. Il Segretario-direttore è il responsabile dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Il complesso delle funzioni riservate al Segretario-direttore trovano compiuta definizione nella Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2005, n. 17-15226.

Art. 17.

Il Segretario-direttore, qualora non fosse un dipendente dell'Ente, è nominato dal Collegio Commissariale, secondo le procedure previste dalla normativa, e può durare in carica non oltre trenta giorni dall'inizio del mandato del nuovo Consiglio che lo può riconfermare.

In caso di assenza o impedimento del Segretario-direttore per malattia, congedi ordinari e straordinari, le sue funzioni, in particolare quelle di verbalizzante le sedute del C. Comm.le., possono essere affidate dal Collegio Commissariale ad un dipendente amministrativo dell'Ente in possesso di adeguata professionalità.

Qualora non fosse presente una figura professionale idonea, le funzioni di verbalizzante le sedute del C. Comm.le. sono svolte da un amministratore, escluso il Presidente ed il vice presidente.

CAPO VI

Norme transitorie e finali

Art. 18.

La riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria sono affidate ad una banca mediante regolare gara d'appalto.

Il tesoriere soggiace a tutte le disposizioni di legge previste per tale servizio.

Art. 19.

La norma contenuta nell'Art. 8 - comma 5 - entrerà in vigore a decorrere dalla nomina dei componenti il Collegio Commissariale eletti successivamente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Il presente Statuto entrerà in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione da parte della Regione Piemonte.

Art. 20. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si intendono richiamate le disposizioni della Legge 17/07/1890 n. 6972, dei relativi regolamenti amministrativi e di contabilità, nonché ogni altra successiva norma, statale o regionale, vigente in materia.

=====%%%%=